

STATUTO SOCIALE

Allegato "A"
nr m. 33724
di fascicolo

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede in Torre Pellice (TO), un'associazione sportiva dilettantistica denominata "HOCKEY CLUB VALPELLICE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", siglabile "HOCKEY CLUB VALPELLICE A.S.D.".

Art.2 - Scopo

L'associazione, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto:

- a) lo sviluppo ed il potenziamento della pratica sportiva dilettantistica dell'Hockey su ghiaccio, favorendone la diffusione con ogni iniziativa ed intervento utili allo scopo e nel rispetto delle vigenti disposizioni federali;
- b) la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di Hockey su ghiaccio;
- c) l'organizzazione di manifestazioni sportive e di gare ed eventi sportivi;
- d) la gestione e la conduzione di impianti ed attrezzature sportive destinate alla pratica dell'Hockey su ghiaccio.

Nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalita', l'associazione potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva dilettantistica e la stipulazione di mutui per l'acquisto di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, nonche' per la loro realizzazione.

L'associazione e' caratterizzata dalla democraticita' della struttura, dall'elettivita' delle cariche associative e dall'obbligatorieta' del bilancio. In particolare, durante la vita dell'associazione, non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la loro devoluzione non sia imposta dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonche' agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui sara' affiliata.

Art.3 - Durata

La durata dell'associazione e' illimitata e la stessa potra' essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 - Soci

Possono far parte dell'associazione in qualita' di soci le persone fisiche maggio-

renni che ne facciano richiesta. La validita' della qualita' di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e' subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In particolare, per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti soci debbono:

- a) presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno due soci;
- b) accettare incondizionatamente il presente statuto ed uniformarsi alle sue clausole, nonch  alle prescrizioni di eventuali regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci;
- c) infine la domanda dovr  ottenere il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza degli altri obblighi derivanti dall'affiliazione federale.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, con diritto di voto per l'approvazione e per le proposte di modificazione dello statuto sociale, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei bilanci dell'associazione. In altri termini, viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

La quota o contributo associativo   intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non   rivalutabile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonch  dell'elettorato attivo e passivo.


I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ed entro il 31 dicembre. Essi potranno altresì essere tenuti al versamento di quote supplementari per eventuali spese di gestione straordinarie, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nell'eventuale regolamento interno dell'associazione.

I soci che abbiano adempiuto ai doveri statutari e regolamentari hanno il diritto di partecipare a tutte le attivita' dell'associazione.

La qualita' di socio e' strettamente personale e non e' trasmissibile.

Art.6 - Decadenza dei soci



I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) per dimissione volontaria, da presentarsi per iscritto;
- b) per morosità;
- c) per esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In particolare, l'esclusione potrà essere pronunciata dall'Assemblea nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi dall'associazione o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- " L'Assemblea dei Soci.
- " Il Consiglio Direttivo.
- " Il Presidente.
- " Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- " Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali, alle quali ciascun socio può essere eletto, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure lo richieda almeno un decimo dei Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. Non è ammessa più di una delega per socio.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Tutti i soci hanno diritto di voto.

L'assemblea viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo a mezzo av-

visi scritti inviati al domicilio di tutti i Soci ovvero mediante avviso affisso presso la bacheca sociale, almeno otto giorni prima del giorno fissato per la sua convocazione. Il bilancio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'assemblea per la sua approvazione. Il bilancio deve riprodurre in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci.

All'assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi d'attività, delegando e motivando il Consiglio Direttivo. In particolare sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- " La nomina del Consiglio Direttivo.
- " La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e l'elezione del suo Presidente.
- " La nomina del Collegio dei Proviviri.
- " L'approvazione del bilancio consuntivo e degli eventuali bilanci preventivi.
- " La determinazione dei programmi annuali di attività, che dovranno essere attuati dal Consiglio Direttivo.
- " La modifica del presente Statuto.
- " La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina inoltre un segretario e, se necessario, due scrutatori.


Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

In ogni caso, per deliberare modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti, riuniti in assem-



blea straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci dell'Associazione, riuniti in assemblea straordinaria.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da non meno di cinque membri, secondo le deliberazioni assembleari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri:

- " Il Presidente
- " Due Vice Presidenti
- " Il Segretario
- " Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno una settimana d'anticipo, senza formalità. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, debbono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti; i nuovi consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità statutarie e per il funzionamento dell'Associazione.

In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- " La nomina fra i propri membri del Presidente e dei due Vice Presidenti.
- " La nomina fra i propri membri del Segretario e del Tesoriere.
- " L'attuazione dei programmi e dei provvedimenti approvati dall'assemblea

dei Soci.

" La redazione del bilancio consuntivo e degli eventuali bilanci preventivi dell'Associazione.

" La deliberazione sulle domande di ammissione dei soci.

" La nomina del Direttore Sportivo, il quale si potrà avvalere anche di collaboratori non espressamente iscritti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accogliere nel proprio seno un rappresentante degli atleti, il quale potrà intervenire a tutte le riunioni a titolo consultivo.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso d'impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario collabora col Presidente nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive col Presidente stesso. Segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi e delle procedure.

Il Segretario cura altresì l'affiliazione ed il tesseramento degli atleti, l'aggiornamento dello scadenziario delle visite mediche e la buona conservazione dei documenti relativi all'attività sociale.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla cura degli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali dell'Associazione, anche in collaborazione con professionisti esterni cui vengano affidati adempimenti di volta in volta individuati.


Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'associazione e controlla la contabilità ed i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente e i membri del Collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati revisori anche non soci.



Art. 16 - Patrimonio e risorse finanziarie dell'Associazione

Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- " dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- " dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;
- " da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, lasciati da parte di soci, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali;
- " da eredità o legati;
- " da tutti i beni mobili ed immobili che diventino nel tempo di proprietà dell'Associazione;
- " dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- " da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- " dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.
- " da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali.

I proventi derivanti dalle attività dell'Associazione non possono, in ogni caso, essere ripartiti tra gli associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 01.06 (primo giugno) e termina il 31.05 (trentun maggio) di ogni anno.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci dell'associazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.90 della Legge 27.12.2002 n.289, verrà devoluto a fini sportivi.

Art. 19 - Regolamento interno

È demandata all'Assemblea dei soci la redazione e l'approvazione di un eventuale regolamento interno dell'associazione, nel quale prevedere tutti gli aspetti necessari per la gestione e la vita dell'Associazione.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci, tra i soci medesimi, tra i soci e gli organi dell'associazione, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto dai tre Probiviri nominati dall'Assemblea e formanti il Collegio dei Probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con lodo inappellabile.

Art.21 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli Statuti ed ai regolamenti della Federazione a cui l'associazione appartiene, nonché alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Visto per inserzione e deposito.

Torre Pellice, ventisei novembre duemilasette.

F.TI: BARBERO Roberto

Alebrto OCCELLI Notaio

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge

Impiega numero dodici pagine

Si rilascia per uso *parte*

Pinerolo li *11 gennaio 2008*

Alberto Barbero

